

CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI
Palazzo di Giustizia di Modena
Cod. Fisc. 80008490361

VERBALE DI SEDUTA

Il giorno **8 MAGGIO 2018** alle ore 15,00, nella sala riunioni del Consiglio dell'Ordine Forense di Modena, Via San Giovanni del Cantone 28, a seguito di regolare convocazione sono presenti i consiglieri avv.ti: ALBERTO BALESTRI, LUCIA BOCCHI, ANDREA DE RIENZO, DANIELA DONDI, EROS FONTANESI, DANIELA GOLDONI, GIORGIO GOZZOLI, MATILDE PALMIERI, PAOLO PEZZALI, FERDINANDO PREVIDI, JURI RUDI, LUCA SCAGLIONE e FRANCESCO SEIDENARI.

Assenti giustificati gli avv.ti Verena Corradini e Paola Panini.

Assume la Presidenza l'avv. Daniela Dondi, su invito della quale il Consiglio passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. COMUNICAZIONI:

- DEL PRESIDENTE

Il Consigliere Segretario si astiene ed esce dall'aula.

omissis

A questo punto l'avv. De Rienzo rientra in aula.

- Il Presidente riferisce al Consiglio che nei giorni 8, 9 e 10 giugno 2018 a Reggio Emilia si terrà la XIII Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia Civile, il Consiglio dà mandato al Consigliere Segretario avv. Andrea De Rienzo di partecipare in rappresentanza del Consiglio.

- Il Presidente riferisce altresì, al Consiglio in merito alla riunione della Conferenza permanente del Circondario di Modena che si è tenuta il 27/4 u.s., presso il Tribunale di Modena, per trattare e deliberare in merito:

- ai fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari,
- alle esigenze concernenti la gestione, anche logistica e con riferimento agli edifici in uso agli uffici giudiziari del circondario
- alla manutenzione straordinaria e conservazione strutturale degli immobili.

A conclusione della riunione si prende atto della inadeguatezza dello stabile del Tribunale e degli altri stabili in cui sono situati gli Uffici Giudiziari per struttura statica, impianti, misure di sicurezza ecc. e della necessità di reperire nuovi spazi idonei a contenere tutti gli Uffici Giudiziari evitando il più possibile la polverizzazione in più edifici delle sedi dei diversi uffici.

- DEL VICE PRESIDENTE

- DEL TESORIERE

Il Tesoriere avv. Eros Fontanesi, riferisce al Consiglio in merito alla liquidità disponibile sui conti correnti dell'Ordine e l'opportunità di effettuare alcuni investimenti, in particolare propone di investire la somma di € 250.000,00 dal conto corrente n. 2449190 e di € 100.000,00 dal conto corrente n. 8303, per un totale di € 350.000,00 in Fondi Arca e Fondi "Etica" così come proposto dalla BPER Banca SPA, il Consiglio delibera in conformità.

Si allega al presente verbale copia della proposta sottoscritta.

2. ASSEMBLEA PER LA NOMINA DEI DELEGATI AL CONGRESSO – RETTIFICA DELLA DATA - REL. AVV. DONDI

Udita la relazione del Presidente, preso atto che nei giorni 4, 5 e 6 ottobre p.v. si terrà a Catania il XXXIV Congresso Nazionale Forense, il Consiglio delibera di convocare l'Assemblea degli Iscritti per l'elezione dei Delegati (n. 4) per il giorno 16 giugno 2018 alle ore 08,00 in prima convocazione e per il 27 giugno 2018 alle ore 09,30 in seconda convocazione.

Il seggio elettorale rimarrà aperto nelle giornate del 27 giugno 2018 dalle 9,30 alle ore 13,30 e del 28 giugno 2018 dalle ore 09,00 alle ore 13,00.

Vista la partecipazione di diritto del Presidente, al XXXIV Congresso Nazionale Forense, il Consiglio nomina in sua sostituzione, in caso di impossibilità a partecipare al Congresso, l'avv. Daniela Goldoni.

Si delibera altresì di far partecipare come "Congressisti" 2 dei candidati non eletti.

3. VOTO ELETTRONICO - REL. AVV. DONDI

Udita la relazione del Presidente e preso atto che sono prossime le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2019/2022, il Consiglio, preso atto dei preventivi ricevuti, delibera di approvare le modalità di voto elettronico e, pertanto, delibera di approvare l'offerta della società CEPA rilasciata in data 27/04/2018 per la somma complessiva pari ad € 13.420,00 iva esclusa.

4. ELEZIONI CDD - REL. AVV. DONDI

Il Presidente riferisce al Consiglio in merito alle prossime elezioni per il rinnovo dei Consigli Distrettuali di Disciplina per il quadriennio 2019/2022.

5. RINNOVO CASELLE PEC ISCRITTI – REL. AVV. DONDI

Udita la relazione del Presidente, preso atto dell'esigenza ormai generalizzata fra gli iscritti di avere una maggiore capacità di archivio della propria casella PEC, il Consiglio delibera di approvare il rinnovo delle caselle PEC per gli iscritti, con aumento della capacità come da preventivo fornito dalla società Lextel in data 05/04/2018 per la somma pari ad € 11,80 + iva/anno per ogni iscritto a far data dal 1° gennaio 2019.

6. CATERING EVENTO 14 GIUGNO 2018 - REL. AVV. DONDI

Udita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera di approvare il preventivo presentato dalla società Modena Catering per l'importo di € 40,00 iva esclusa a persona, per l'aperitivo che sarà allestito in occasione dell'evento che si terrà il prossimo 14 giugno a cui parteciperà l'avv. Andrea Mascherin Presidente del Consiglio Nazionale Forense e l'avv. Rosa Capria Consigliere Segretario del Consiglio Nazionale Forense.

7. *** – UDIENZA CNF - REL. AVV. DONDI**

omissis

8. *** NOTA SPESE N. 97/2018 – REL. AVV. PEZZALI**

omissis

9. ***** **NOTA SPESE N. 75/2018 - REL. AVV. PEZZALI**

omissis

10. ***** **NOTA SPESE N. 45/2018 - REL. AVV. PEZZALI**

Si rinvia.

11. **QUESITO ***** – REL. AVV. RUDI JURI**

Udita la relazione dell'avv. Juri Rudi, visto il quesito presentato omissis in data 19/04/2018, il Consiglio delibera di approvare il parere predisposto dall'avv. Rudi che di seguito si riporta:

“§ 1. Quesito.

omissis pone al Consiglio il seguente quesito:

Con la presente vorrei richiedere un parere al Consiglio dell'Ordine su due quesiti.

Il primo quesito è se in caso di conciliazione giudiziale e, pertanto, di chiusura tombale della vertenza, con reciproca dichiarazione delle parti (risultante dal verbale di conciliazione giudiziale) di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra, all'atto della restituzione di tutta la documentazione al cliente l'avvocato è tenuto a consegnargli copia dell'intero fascicolo, ivi compresa copia delle lettere riservate e personali intercorse con il legale di controparte, o se deve espungere tali missive dal fascicolo che consegnerà al cliente. E se il cliente gli chiede di poter ricevere copia anche di queste lettere l'avvocato cosa deve fare? Gli deve opporre il divieto dell'art. 48, comma 3, Codice deontologico o può consegnargli anche tali missive essendo ormai la causa conciliata in giudizio?

La seconda domanda è se, una volta chiusa la causa con conciliazione giudiziale, è possibile produrre in giudizio una lettera riservata e personale contenente una serie di conteggi (effettuati al fine di addivenire ad una conciliazione), che sono riepilogativi del valore complessivo della causa. La lettera servirebbe per attestare il valore della controversia in caso di contestazione da parte del cliente del compenso richiesto, nel caso in cui il cliente ritenga che lo scaglione da applicare sia uno, mentre l'avvocato ritiene che lo scaglione sia un altro.

Si precisa che la causa è stata conciliata prima dell'introduzione dell'obbligo di preventivo scritto.

Si precisa, inoltre, che il collega di controparte, al quale è stata evidenziata la problematica in oggetto, ha autorizzato l'utilizzo della corrispondenza suddetta al fine espresso di dimostrare il valore della causa e, quindi, per spiegare al cliente su quale scaglione sono stati individuati i parametri professionali e/o per eventualmente dimostrarlo in giudizio.

omissis

P.S.

Ad integrazione di quanto sopra, invio copia del seguente parere espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia e che ho reperito in internet.

Parere del 18.07.2011

Non viola il divieto di produzione della corrispondenza scambiata tra legali di cui all'art.28 cod.deon. la produzione di lettere definite riservate o contenenti proposte transattive, qualora la produzione avvenga in un giudizio avente ad oggetto una controversia diversa rispetto a quella oggetto della medesima e relativa alle competenze dei difensori, di cui la corrispondenza stessa sia prova.

* * *

§ 2. Parere.

§ 2.1 Il quadro normativo e giurisprudenziale.

Riproducendo sostanzialmente quanto previsto dal codice previgente (art. 28), il nuovo codice deontologico dispone:

<<Art. 48. Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega

1. L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.

2. L'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:

a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;

b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

3. L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.

4. L'abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.

5. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

>>

A tal proposito, il Consiglio Nazionale Forense ha avuto modo di precisare:

Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Cardone), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 159

Il divieto di produrre o riferire in giudizio corrispondenza riservata riguarda anche il mittente della stessa: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 194, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Marullo Di Condojanni), sentenza del 21 novembre 2017, n. 177, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 2 marzo 2012, n. 38

Il termine "giudizio" deve essere considerato nell'accezione più ampia, e cioè non solo quella strettamente riferita al processo: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 21 novembre 2017, n. 181.

Il divieto di produrre la corrispondenza riservata prevale sul diritto-dovere di difesa, salvo le eccezioni espressamente previste dalla norma: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 21 novembre 2017, n. 181

§ 2.2. Alla conclusione definitiva dell'incarico, unitamente alla restituzione degli altri documenti, l'avvocato può/deve consegnare al cliente anche le lettere "riservate"?

Con riferimento al primo quesito (ovvero: *se, unitamente alla restituzione dei documenti alla conclusione definitiva dell'incarico, l'avvocato possa/debba consegnare al cliente anche le lettere "riservate"*), il comma 3 del citato articolo 48 vieta di consegnare al Cliente detta corrispondenza "riservata": in mancanza di tale opportuna precisazione codicistica, infatti, il divieto in parola verrebbe di fatto vanificato con la semplice consegna della corrispondenza stessa al cliente (giacché non tenuto al rispetto delle predette norme deontologiche di riservatezza, che sarebbero in tal modo facilmente aggirate).

Ebbene, il divieto di consegnare la corrispondenza al cliente non è sottoposto ad un limite temporale (cfr., invece, l'art. 68 cdf, secondo cui il divieto di agire contro un ex cliente cessa dopo un biennio dalla cessazione del rapporto professionale), né alla cessazione definitiva dell'incarico (cfr., invece, l'art. 51 cdf, secondo cui il divieto di testimoniare termina alla cessazione dell'incarico), ma si è anzi espressamente affermato che *"il divieto di produrre la corrispondenza scambiata tra colleghi opera anche in caso di cessazione del mandato"*: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 159.

Sicché in tali termini deve risponderci al quesito in parola, fatte salve le considerazioni di cui al paragrafo che segue.

§ 2.3. L'avvocato può utilizzare la lettera "riservata" su consenso del collega di controparte e in un giudizio diverso da quello per il quale è stata formata?

Con riferimento al secondo quesito (ovvero: *se, con il consenso del collega di controparte, l'avvocato possa utilizzare la lettera "riservata" nella controversia con il proprio assistito avente ad oggetto il pagamento del proprio compenso*), la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la clausola di riservatezza della corrispondenza non opera nei giudizi civili e penali (e ovviamente disciplinari) nei quali l'avvocato destinatario della medesima intenda denunciare un illecito subito attraverso la corrispondenza stessa, giacché *"opinare diversamente significherebbe far assurgere la riservatezza della corrispondenza a condizione di non punibilità per quanto di rilievo penale o disciplinare eventualmente contenuto nella stessa"*: Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 14 gennaio 2011, n. 15.

Alle medesime conclusioni di inoperatività del divieto in parola non pare possa pervenirsi altrettanto tranquillamente nel caso in cui il bilanciamento o contemperamento debba effettuarsi non con un diritto di rango primario leso dalla corrispondenza (non più) riservata, bensì con un diritto di credito al compenso professionale.

Tuttavia, qualora si ritenesse che il divieto in parola non operi *tout court* (come nel caso dell'eventuale rilievo penale o deontologico della corrispondenza "riservata"):

1. avuto riguardo alla *ratio* del divieto in parola, che è "quella di garantire all'avvocato in qualsiasi fase, sia giudiziale che stragiudiziale, della controversia, di poter interloquire anche per iscritto con il collega di controparte, senza dover temere che le affermazioni contenute nella corrispondenza indirizzata allo stesso collega possano essere utilizzate -con la produzione di detta corrispondenza o con il riferimento alla stessa - in maniera tale che ne possa risultare danneggiata la parte assistita: se non sussistesse siffatta garanzia ne verrebbe limitata o addirittura compromessa quella possibilità di iniziativa conciliativa, che pure costituisce una delle espressioni maggiormente qualificanti dell'attività professionale": Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 161; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Neri), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Baffa), sentenza del 2 marzo 2012, n. 38;

2. tenuto altresì conto del fatto che la clausola di riservatezza può venire meno qualora il vincolo della riservatezza sia sciolto dal soggetto nei confronti del quale la stessa è prevista (cfr. n. 1 che precede): Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 198;

dovrebbe allora ritenersi che l'avvocato possa produrre la corrispondenza "riservata" nel giudizio in cui si discute del suo compenso soltanto se il mittente della stessa presta idoneo e preventivo consenso espresso. Il parere del COA di Brescia, cortesemente riportato dalla Collega Timellini ad integrazione del suo quesito, non pare tenere in debito conto, infatti, dell'esigenza di evitare che la controversia (non necessariamente giudiziale) tra cliente ed avvocato sia usata come *escamotage* per consegnare al cliente la corrispondenza altrimenti riservata, a tutto danno dei soggetti che la norma deontologica intende invece tutelare.

§ 3. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, alle domande di cui ai (congiunti) quesiti deve conclusivamente risponderci in questi termini:

1. Il divieto deontologico di produrre e riferire in giudizio nonché di consegnare al cliente la corrispondenza "riservata" non viene meno, di per sé, alla cessazione dell'incarico professionale.
2. Il divieto deontologico in parola, tuttavia, non opera: **a)** nei casi espressamente previsti dalla norma (art. 48, co. 2, cod. deont.), ovvero quando la corrispondenza costituisca perfezionamento e prova di un accordo, oppure assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste; **b)** nei casi in cui detta corrispondenza abbia contenuto illecito e per questo debba essere fatta valere dal destinatario in sede civile, penale o deontologica; **c)** nei casi in cui il mittente rinunci espressamente e previamente alla clausola di riservatezza."

12. RICHIESTA DI PARERE *** – REL. AVV. DE RIENZO**

Udita la relazione dell'avv. Andrea De Rienzo, visto il quesito presentato omissis in data 13/04/2018, il Consiglio delibera di approvare il parere predisposto dall'avv. De Rienzo che di seguito si riporta:

"In riscontro alla Sua richiesta di parere del 18 aprile u.s., Le comunico che il Consiglio nella seduta dell'8 maggio 2018, ha deliberato di uniformarsi al parere espresso dal Consiglio Nazionale Forense in base al quale nulla osta a che un avvocato iscritto all'albo faccia parte di una STP costituita prevalentemente da soci commercialisti.

Tuttavia si rileva che la professione forense non può essere esercitata dalle società multidisciplinari e conseguentemente l'avvocato che faccia parte di una STP non può svolgere per essa l'attività forense.

Cordiali saluti."

13. PROPOSTA DR. MARIA CRISTINA PLESSI - REL. AVV. PALMIERI

Udita la relazione dell'avv. Matilde Palmieri, il Consiglio delibera di predisporre un Protocollo d'intesa, tra il COA di Modena ed il Settore Politiche Sociali del Comune di Sassuolo per l'apertura di sportelli di informazione e orientamento legale.

14. ADEGUAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE – REL. AVV. DE RIENZO

Udita la relazione del Consigliere Segretario, il Consiglio dà incarico all'avv. De Rienzo di raccogliere un preventivo per l'eventuale estensione dell'attuale copertura assicurativa, relativa alla R.C. del COA, già in essere.

15. CNF – NUCLEO DI MONITORAGGIO SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DELL'EQUO COMPENSO - EQUO COMPENSO – DELIBERA DEL COA DI AREZZO – REL. AVV. DONDI

Udita la relazione del Presidente, il Consiglio esprime consenso all'auspicio del Consiglio Nazionale Forense di costituire l'Osservatorio Territoriale sulla corretta applicazione dell'equo compenso e si delibera di pubblicare delibera a sostegno del principio in tema di equo compenso. Si incaricano sin d'ora i cons. avv.ti Andrea De Rienzo ed Eros Fontanesi.

16. *** – RICHIESTA DI PARERE – REL. AVV. DONDI**

Udita la relazione dell'avv. Daniela Dondi, visto il quesito presentato omissis in data 17/04/2018, il Consiglio delibera di respingere la richiesta in quanto irricevibile nel merito.

17. UNIMORE - RICHIESTA DI DESIGNAZIONE DI COMPONENTE PER ORGANISMO PREPOSTO AL BENESSERE DEGLI ANIMALI – REL. AVV. DONDI

Udita la relazione del Presidente, vista la richiesta dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia del 16/04/2018, il Consiglio delibera di designare, a far parte dell'Organismo preposto al Benessere degli Animali per il quadriennio accademico 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, l'avv. Matilde Palmieri avendo i requisiti richiesti ed avendo la medesima dato la propria disponibilità.

18. CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 2731 DEL 7 GIUGNO 2017- RISPOSTA CNF - REL. AVV. DONDI

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena,

- udita la relazione del Presidente;
- preso atto,

- della sentenza n. 2731 del 7 giugno 2017, Consiglio di Stato, in riferimento alla problematica relativa agli avvocati facenti parte degli Uffici Legali degli Enti Pubblici;
- della delibera del Consiglio Provinciale della Provincia di Modena del 18 luglio 2017: "Approvazione nuova convenzione 'Ufficio Avvocatura Unico' Ufficio per la difesa legale costituito ai sensi dell'art. 2, co12, L.244/2007 e dell'art. 30, d.lgs n. 267/2000 fra la Provincia di Modena ed i Comuni del territorio";
- che alla Convenzione "Ufficio Avvocatura Unica" hanno aderito i Comuni di: Castelnuovo Rangone, Concordia sulla Secchia, Fanano, Formigine, Maranello, Polinago, San Prospero, Savignano, Spilimberto, Vignola, Palagano, Lama Mocogno, Frassinoro, Finale Emilia, Montecreto, Castelfranco Emilia, Prignano sulla Secchia, Guiglia, San Possidonio, Zocca, Castelvetro, Marano sul Panaro e Cavezzo;

- che la convenzione prevede all'art. 3:
 1. La Provincia di Modena dispone di una unità organizzativa specialistica "Consulenza legale e avvocatura unica" composta da Avvocati iscritti nell'albo speciale e da personale amministrativo.
 2. Fino ad ulteriori assegnazioni concordate tra Provincia e Comune aderente, il personale preposto all'Ufficio Avvocatura Unico è quello dell'U.O. Consulenza legale e Avvocatura della Provincia di Modena;
- che gli Avvocati iscritti all'albo speciale quali dipendenti della Provincia di Modena sono: avv. Barbara Bellentani nata a Modena il 17/09/1974, cod. fisc. BLLBBR74P57F257H e avv. Alessia Trenti nata a Modena il 17/08/1967, cod. fisc. TRNLSS67M57F257E;
- che l'art. 20 Lg. 247/2012 prevede che possono essere iscritti all'albo speciale gli avvocati che esercitano attività legale per conto di Enti Pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'art. 23 (attribuzione della trattazione, degli affari legali dell'Ente stesso);
- che invece gli avv.ti Barbara Bellentani e Alessia Trenti prestano la propria attività giudiziaria e stragiudiziale a favore dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Concordia sulla Secchia, Fanano, Formigine, Maranello, Polinago, San Prospero, Savignano, Spilimberto, Vignola, Palagano, Lama Mocogno, Frassinoro, Finale Emilia, Montecreto, Castelfranco Emilia, Prignano sulla Secchia, Guiglia, San Possidonio, Zocca, Castelvetro, Marano sul Panaro e Cavezzo, pur essendo dipendenti della Provincia di Modena;

tutto questo premesso,

delibera

di aprire il procedimento di cancellazione degli avv.ti Barbara Bellentani nata a Modena il 17/09/1974, cod. fisc. BLLBBR74P57F257H e avv. Alessia Trenti nata a Modena il 17/08/1967, cod. fisc. TRNLSS67M57F257E dall'Albo Speciale in quanto non svolgono attività legale esclusivamente per la Provincia di Modena, invita gli avv.ti Barbara Bellentani e Alessia Trenti a presentare eventuali osservazioni entro il 30 settembre 2018.

19. ******* – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 2/2018 – SENTENZA DEFINITIVA - REL. AVV. DONDI**

omissis

20. ******* – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 17/18 – SENTENZA DEFINITIVA - REL. AVV. DONDI**

omissis

21. ******* - ESPOSTO ***** - N. 32/18 - REL. AVV. DONDI**

omissis

22. ******* – ESPOSTO ***** – N. 33/18 - REL. AVV. DONDI**

omissis

23. ***** – ESPOSTO ***** – N. 35/18 - REL. AVV. DONDI

omissis

24. ***** – ESPOSTO ***** - N. 36/18 - REL. AVV. DONDI

omissis

25. ***** - ESPOSTO ***** - N. 29/2018– REL. AVV. GOZZOLI

omissis

26. CENA S. IVONE E TOGHE D'ORO - REL. AVV. DONDI

Si rinvia.

27. LIBRETTI DELLA PRATICA DA ASSEGNARE –

Si assegnano n. 7 libretti della pratica relativa al primo semestre e n. 4 libretti della pratica per il rilascio del certificato di compiuta pratica forense agli avv.ti Verena Corradini, Matilde Palmieri, Paolo Pezzali e Luca Scaglione,

con invito a fissare gli incontri entro i prossimi 15 giorni.

28. DOMANDE DI GRATUITO PATROCINIO VISTATE – REL. RI AVV. TI DE RENZO,
GOZZOLI E PEZZALI

***** - N. 146/2018

omissis

***** - N. 148/2018

omissis

***** - N. 149/2018

omissis

***** - N. 150/2018

omissis

***** - N. 151/2018

omissis

***** - N. 152/2018

omissis

******* - N. 109/2018**

omissis

******* - N. 133/2018**

omissis

******* - N. 145/2018**

omissis

******* - N. 144/2018**

omissis

******* - N. 143/2018**

omissis

******* - N. 142/2018**

omissis

******* - N. 141/2018**

omissis

******* - N. 140/2018**

omissis

******* - N. 139/2018**

omissis

******* - N. 138/2018**

omissis

******* - N. 137/2018**

omissis

******* - N. 136/2018**

omissis

******* - N. 135/2018**

omissis

******* - N. 132/2018**

omissis

******* - N. 131/2018**

omissis

******* - N. 130/2018**

omissis

******* - N. 129/2018**

omissis

******* - N. 110/2018**

omissis

******* - N. 128/2018**

omissis

******* - N. 134/2018**

omissis

**28BIS DOMANDE DI GRATUITO PATROCINIO DA VISTARE - REL.RI AVV.TI
GOLDONI - GOZZOLI**

******* – N. 154/2018**

omissis

******* - N. 153/2018**

omissis

******* - N. 147/2018**

omissis

29. *** – RICHIESTA DI PARERE – REL.RI AVV.TI BOCCHI E DE RIENZO**

Udita la relazione degli avv.ti Lucia Bocchi e Andrea De Rienzo, visto il quesito presentato
***** in data 08/04/2018, il Consiglio delibera di approvare il parere predisposto dall'avv.
De Rienzo che di seguito si riporta:

“...che è certamente possibile iscriversi al registro dei praticanti mentre svolge il tirocinio ex art. 73 D.L. n. 69/13, tuttavia ciò deve essere fatto presso l’Ordine del Foro in cui svolge il tirocinio.

Dovrà, quindi, rivolgersi all’Ordine degli Avvocati di Bologna...”

30. PROPOSTA FORMAZIONE SIG. PIERO FERRARI – REL. AVV. PALMIERI

L’avv. Matilde Palmieri riferisce al Consiglio in merito alla proposta avanzata dal signor Piero Ferrari rappresentante della società Pieffe studio sas, relativa alla Formazione Professionale Continua a cui sono tenuti gli avvocati.

31. CREDITI FORMATIVI - REL. AVV. TI CORRADINI E PALMIERI

- RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO

COMUNE DI MODENA - INAUGURAZIONE CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE SULLA LEGALITA’ - MODENA 4 MAGGIO 2018

Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza del Comune di Modena del 27/04/2018, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per l’incontro tenutosi a Modena il 4 maggio 2018 nell’ambito dell’Inaugurazione del Centro Studi e documentazione sulla legalità dal titolo “Modelli di organizzazione delle imprese e anticorruzione nella Pubblica Amministrazione. La filosofia della Compliance tra pubblico e privato”; considerato l’interesse delle tematiche affrontate; visti gli artt. 20 e 21 del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 in materia di formazione professionale continua dell’avvocato e la circolare attuativa e interpretativa di questo Consiglio approvata il 21/07/2015;

delibera

di attribuire all’incontro sopra indicato n. 2 crediti formativi, subordinandone la validità alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da documentarsi a cura degli organizzatori.

GIUFFRE’ FORMAZIONE - PER UN CODICE DELLA FAMIGLIA: NUOVI ORIENTAMENTI E PROBLEMI (IR)RISOLTI - MODENA 8 GIUGNO 2018

Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza di Giuffrè Formazione del 07/05/2018, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per l’incontro che si terrà a Modena l’8 giugno 2018 dal titolo “Per un codice della famiglia: nuovi orientamenti e problemi (ir)risolti; considerato l’interesse delle tematiche affrontate; visti gli artt. 20 e 21 del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 in materia di formazione professionale continua dell’avvocato e la circolare attuativa e interpretativa di questo Consiglio approvata il 21/07/2015;

delibera

di attribuire all’incontro sopra indicato n. 2 crediti formativi, subordinandone la validità alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da documentarsi a cura degli organizzatori.

PROMEC - NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI - (GDPR) - 20/04/2018, 22/05/2018 E 28/06/2018

Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all'istanza di Promec Modena del 17/04/2018, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per gli incontri che si terranno a Modena il 20 aprile 2018, 22 maggio 2018 e 28 giugno 2018 dal titolo "Nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati (GDPR) prima della scadenza del 25/05/2018"; considerato l'interesse delle tematiche affrontate; visti gli artt. 20 e 21 del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 in materia di formazione professionale continua dell'avvocato e la circolare attuativa e interpretativa di questo Consiglio approvata il 21/07/2015;

delibera

di attribuire n. 3 crediti formativi per ciascun incontro, subordinandone la validità alla prova dell'effettiva partecipazione per almeno l'80% della durata dell'evento da documentarsi a cura degli organizzatori.

AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE AESS - MODENA 5, 11 E 13 GIUGNO 2018

Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all'istanza dell'Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile AESS del 19/04/2018, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per gli incontri che si terranno a Modena il 5, 11 e 13 giugno 2018 dal titolo "Ampliamento, riqualificazione e rigenerazione delle aree industriali"; considerato l'interesse delle tematiche affrontate; visti gli artt. 20 e 21 del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 in materia di formazione professionale continua dell'avvocato e la circolare attuativa e interpretativa di questo Consiglio approvata il 21/07/2015;

delibera

di attribuire n. 2 crediti formativi esclusivamente per il 1° modulo previsto per la giornata del 5 giugno 2018, subordinandone la validità alla prova dell'effettiva partecipazione per almeno l'80% della durata dell'evento da documentarsi a cura degli organizzatori.

CUP DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E CUP DELLA PROVINCIA DI MODENA - DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO - (L.R. 24/17) - MODENA 31 MAGGIO 2018

Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all'istanza del CUP della Regione Emilia Romagna e del CUP della Provincia di Modena del 30/04/2018, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per l'incontro che si terrà a Modena il 31 maggio 2018 dal titolo "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio - (Legge Regionale n. 24/2017)"; considerato l'interesse delle tematiche affrontate; visti gli artt. 20 e 21 del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 in materia di formazione professionale continua dell'avvocato e la circolare attuativa e interpretativa di questo Consiglio approvata il 21/07/2015;

delibera

di attribuire all'incontro sopra indicato n. 2 crediti formativi, subordinandone la validità alla prova dell'effettiva partecipazione per almeno l'80% della durata dell'evento da documentarsi a cura degli organizzatori.

ELSA MODENA E REGGIO EMILIA - DIRITTO, CIBO E SOCIETA' - MODENA 15, 20 E 21 GIUGNO 2018

Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all'istanza dell'associazione ELSA Modena e Reggio Emilia del 04/05/2018, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per il ciclo di seminari che si terranno a Modena nei giorni 15, 20 e 21 giugno 2018 dal titolo "Diritto, cibo e società"; considerato l'interesse delle tematiche affrontate; visti gli artt. 20 e 21 del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 in materia di formazione professionale continua dell'avvocato e la circolare attuativa e interpretativa di questo Consiglio approvata il 21/07/2015;

delibera

di attribuire n. 3 crediti formativi per ciascun incontro, subordinandone la validità alla prova dell'effettiva partecipazione per almeno l'80% della durata dell'evento da documentarsi a cura degli organizzatori.

OSSERVATORIO SUL DIRITTO DI FAMIGLIA SEZ. MODENA - INCONTRO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PRIVACY E SICUREZZA NEGLI STUDI LEGALI - MODENA 14 MAGGIO 2018

Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all'istanza dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia del 27/04/2018, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per l'incontro di aggiornamento in materia di Privacy e sicurezza negli studi legali che si terrà a Modena il 14 maggio 2018; considerato l'interesse delle tematiche affrontate; visti gli artt. 20 e 21 del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 in materia di formazione professionale continua dell'avvocato e la circolare attuativa e interpretativa di questo Consiglio approvata il 21/07/2015;

delibera

di attribuire all'incontro sopra indicato n. 2 crediti formativi, subordinandone la validità alla prova dell'effettiva partecipazione per almeno l'80% della durata dell'evento da documentarsi a cura degli organizzatori.

- RICHIESTE DI ESONERO

omissis

- RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CREDITI

AVV. FABRIZIO BULGARELLI

Vista la richiesta dell'avv. Fabrizio Bulgarelli del 16/04/2018, il Consiglio delibera di respingere l'istanza di riconoscimento di crediti formativi per l'attività di docente per la durata di 2 ore in materia di prezzi di trasferimento presso l'Università di Padova nel Master di II livello "Giurista internazionale d'impresa", in quanto non contemplato nel Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 in materia di formazione professionale

continua dell'avvocato e nella circolare attuativa e interpretativa di questo Consiglio approvata il 21/07/2015.

AVV. MARIA CRISTINA DIGNATICI

Vista la richiesta dell'avv. Maria Cristina Dignatici del 03/05/2018, il Consiglio delibera di riconoscere:

- n. 12 crediti formativi (numero massimo riconosciuto da regolamento) per l'attività di docente a contratto svolta complessivamente nell'anno 2017,
- n. 4 crediti formativi per l'attività di docente a contratto per IFOA e Confimi formazione Emilia nel periodo gennaio / aprile 2018.

BUROCRAZIA - REL. AVV. GOZZOLI

32. DOTT.RI ENRICO AMARANTE - SARA FERRI - CHIARA IUBINI - NADIA TOSI ILONA USTYMENKO - DAVIDE UTINI - DOMANDE DI ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI

Il Presidente comunica che i dott.ri

ENRICO AMARANTE nato a Correggio (RE) il 29/04/1993, cod. fisc. MRNNRC93D29D037A, laureato in Giurisprudenza il 28/03/2018;

SARA FERRI nata a Sassuolo (MO) l'01/11/1993, cod. fisc. FRRSRA93S41I462C, laureata in Giurisprudenza il 03/10/2017;

CHIARA IUBINI nata a Pavullo n/F. (MO) il 13/10/1992, cod. fisc. BNICHR92R53G393K, laureata in Giurisprudenza il 06/03/2018;

NADIA TOSI nata a Modena il 28/01/1993, cod. fisc. TSONDA93A68F257P, laureata in Giurisprudenza il 21/03/2018;

ILONA USTYMENKO nata a Sumy (Ucraina) il 14/11/1992, cod. fisc. STYLNI92S54Z138I, laureata in Giurisprudenza il 06/03/2018 e

DAVIDE UTINI nato a Modena il 23/01/1993, cod. fisc. TNUDVD93A23F257V, laureato in Giurisprudenza il 05/03/2018,

hanno presentato domanda per essere iscritti nel Registro Praticanti Avvocati

e il Consiglio

- udita la relazione del Presidente;
- vista la documentazione allegata;
- viste le disposizioni del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 e della legge 24 febbraio 1997 n. 27, nonché della legge 31 dicembre 2012 n. 247;

D E L I B E R A

di iscrivere i dott.ri ENRICO AMARANTE, SARA FERRI, CHIARA IUBINI, NADIA TOSI, ILONA USTYMENKO e DAVIDE UTINI nel Registro Praticanti Avvocati nella Circostrizione del Tribunale di Modena con decorrenza in data odierna.

33. DOTT. GIACOMO UBOLDI DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO PATROCINATORI LEGALI

Il Presidente comunica che il dott. GIACOMO UBOLDI nato a Modena il 16/12/1990, cod. fisc. BLDGCM90T16F257U, domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberto Chiossi, già iscritto al Registro Praticanti Avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Bologna con delibera in data 10/05/2016 che ha compiuto la pratica forense ed è stato cancellato dal suddetto registro con delibera in data 16/11/2017, ha chiesto di essere iscritto nel Registro Praticanti Avvocati e di essere ammesso al patrocinio innanzi i Tribunali del Distretto della Corte d'Appello di Bologna, come da legge 24.7.85 n.406, producendo i prescritti documenti.

Il Consiglio, letta la domanda dell'interessato e visti i documenti ad essa allegati, udita la relazione del Presidente; ritenuto che il richiedente ha superato l'anno di pratica previsto dalla legge e non risulta trovarsi in alcun caso di incompatibilità; visto l'art.8 della legge 22.1.34 n. 36 e gli art.1 e segg. 2.2.34 n.37 e 24.7.85 n. 406 e art.7 della legge 16.12.1999 n.479 nonché la legge 31.12.2012 n. 247

D E L I B E R A

di iscrivere nel Registro Praticanti Avvocati e di ammettere il dott. GIACOMO UBOLDI ad esercitare il patrocinio innanzi i Tribunali del Distretto della Corte d'Appello di Bologna disponendo che presti il prescritto giuramento nei termini di legge.

34. DOTT.RI NICOLO' LUGLI - FEDERICA PAGLIA - DOMANDE DI ISCRIZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO

Il Presidente comunica che i dott.ri

FEDERICA PAGLIA nata a Vignola (MO) il 31/01/1992, cod. fisc. PGLFRC92A71L885G, domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Ferri, già iscritta al Registro Praticanti Avvocati di questo Consiglio con delibera in data 07/02/2017,

NICOLO' LUGLI nato a Modena il 14/04/1992, cod. fisc. LGLNCL92D14F257L, domiciliato presso lo studio dell'avv. Maristella Lugli, già iscritto al suddetto Registro con delibera in data 23/08/2016,

hanno chiesto l'abilitazione al patrocinio sostitutivo come previsto dall'art. 41 co. 12 L. 247/2012 producendo i prescritti documenti.

Il Consiglio, letta la domanda degli interessati e visti i documenti ad esse allegati, udita la relazione del Presidente; ritenuto che i richiedenti hanno svolto il primo semestre di pratica previsto dalla legge ed hanno sostenuto positivamente il colloquio di accertamento pratica, e non risulta trovarsi in alcun caso di incompatibilità di cui agli artt. 17 c. 4 e 18 lett. d L. 247/12; visto l'art. 41 c. 12 legge 31.12.2012 n. 247

D E L I B E R A

di ammettere i dott.ri NICOLO' LUGLI e FEDERICA PAGLIA al patrocinio sostitutivo disponendo che prestino il prescritto impegno solenne nei termini di legge.

35. DOTT.RI BENEDETTA LANCIOTTI - MATTEO MESSORI - SILVIA MONTALEGNI - LUCA PARRILLO - ANDREA PASINI - ALESSANDRO PIGNATTI - FRANCESCO POLISELLI - FRANCESCO POLUZZI - GIACOMO POZZI - DOMANDE DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI

Il Presidente comunica che i dott.ri

BENEDETTA LANCIOTTI nata a Pavullo n/F. (MO) il 24/07/1989, cod. fisc. LNCBBDT89L64G393V,

MATTEO MESSORI nato a Carpi (MO) l'01/03/1985, cod. fisc. MSSMTT85C01B819I,

SILVIA MONTALEGNI nata a Vignola (MO) il 13/04/1989, cod. fisc. MNTSLV89D53L885E,

LUCA PARRILLO nato a Modena il 26/11/1988, cod. fisc. PRRLCU88S26F257W,

ANDREA PASINI nato a Modena il 26/04/1989, PSNNDR89D26F257G,

ALESSANDRO PIGNATTI nato a Bazzano (BO) il 30/07/1990, cod. fisc. PGNLSN90L30A726Y,

FRANCESCO POLISELLI nato a Napoli il 20/03/1990, cod. fisc. PLSFNC90C20F839A,

FRANCESCO POLUZZI nato a pavullo n/F. (MO) l'11/03/1988, cod. fisc. PLZFNC88C11G393W,

GIACOMO POZZI nato a Modena l'08/01/1990, cod. fisc. PZZGCM90A08F257R,

hanno chiesto di essere iscritti nell'Albo degli Avvocati di questa Circoscrizione producendo i prescritti documenti. Il Consiglio viste le domande presentate dai dottori sopra indicati e i documenti ad esse allegati, udita la relazione del Presidente, ritenuto che i richiedenti hanno superato il prescritto esame di Avvocato, risultano in possesso dei requisiti di legge e non risultano trovarsi in alcun caso di incompatibilità; viste le disposizioni del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 e della legge 24 febbraio 1997 n. 27, nonché della legge 31 dicembre 2012 n. 247;

D E L I B E R A

iscriversi i dott.ri BENEDETTA LANCIOTTI, MATTEO MESSORI, SILVIA MONTALEGNI, LUCA PARRILLO, ANDREA PASINI, ALESSANDRO PIGNATTI, FRANCESCO POLISELLI, FRANCESCO POLUZZI e GIACOMO POZZI, nell'albo degli Avvocati di questa Circoscrizione, disponendo che prestino il prescritto giuramento nei termini di legge, si delibera inoltre la cancellazione dei dott.ri Matteo Messori, Silvia Montalegni e Andrea Pasini dal Registro Praticanti Avvocati, nonché dei dott.ri Benedetta Lanciotti, Luca Parrillo, Alessandro Pignatti, Francesco Poliselli, Francesco Poluzzi e Giacomo Pozzi tenuto da questo Consiglio.

36. AVV. GIULIA GALVANI DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI PROVENIENTE DA BOLOGNA

Il Presidente comunica che l'avv. GIULIA GALVANI già iscritta nell'Albo degli Avvocati di Bologna ha chiesto di essere iscritta nell'Albo degli Avvocati di questa Circostrizione, producendo i prescritti documenti.

Il Consiglio letta la domanda dell'interessata e visti i documenti ad essa allegati, udita la relazione del Presidente; ritenuto che la richiedente venne iscritta nell'Albo degli Avvocati con delibera in data 10/01/2018, ritenuto altresì che il Coa di Bologna con sua delibera in data 11/04/2018 ha concesso all'avv. GIULIA GALVANI il nulla – osta per il trasferimento all'Albo degli Avvocati di Modena; ritenuto infine che ricorrono gli altri requisiti di legge non risulta che la richiedente si trovi in alcun caso di incompatibilità;

DELIBERA

iscriversi l'avv. GIULIA GALVANI nell'albo degli Avvocati di questa Circostrizione, disponendo che la presente deliberazione sia notificata nei modi di legge e che dell'avvenuta iscrizione sia data notizia al COA di Bologna.

37. AVV.TI ELENA ANNOVI - NUNZIA BELLO - MARIA CECILIA FRANCHETTI - MICHELINE LOPES - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO

Il Consiglio delibera di autorizzare gli avv.ti Elena Annovi, Nunzia Bello, Maria Cecilia Franchetti, nonché l'abogado Micheline Lopes ad effettuare le notifiche in proprio degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, secondo quanto disposto dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53 e successive modificazioni.

38. AVV. MARTINA TAGLIA - CANCELLAZIONE PER AVVENUTA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI COA DI RAVENNA

Il Consiglio vista la lettera del COA di Ravenna nella quale si comunica che con delibera del 17/04/2018, l'avv. MARTINA TAGLIA nata a Reggio Emilia il 21/03/1986, cod. fisc. TGLMTN86C61H223Q, è stata iscritta nell'Albo Avvocati

DELIBERA

di cancellare l'avv. MARTINA TAGLIA dall'Albo Avvocati tenuto da questo Consiglio.

38BIS DOTT. FRANCESCO BIANCHI - CANCELLAZIONE PER TRASFERIMENTO REGISTRO PRATICANTI COA ROMA

Il Consiglio vista la lettera del COA di Roma nella quale si comunica che con delibera del 19/04/2018, il dott. FRANCESCO BIANCHI nato a Modena il 14/03/1992, cod. fisc. BNCFNC92C14F257L, è stato iscritto nel Registro Praticanti Avvocati,

DELIBERA

di cancellare il dott. FRANCESCO BIANCHI dal Registro Praticanti Avvocati, tenuto da questo Consiglio.

39. DOTT.SSA ELISA LOSCHIAVO - DOMANDA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI

Il Consiglio vista la domanda presentata dalla dott.ssa ELISA LOSCHIAVO nata ad Aprilia (LT) il 23/02/1984 omissis cod. fisc. LSCLSE84B63A341X, che chiede di essere cancellata dal Registro dei Praticanti Avvocati

D E L I B E R A

di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione della dott.ssa ELISA LOSCHIAVO dal Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio.

39BIS AVV. FABRIZIO BANDIERI - DOMANDA DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO AVVOCATI

Il Consiglio vista la domanda presentata dall'avv. FABRIZIO BANDIERI nato a Mirandola (MO) il 04/07/1974, omissis cod. fisc. BNDFRZ74L04F240D, che chiede di essere cancellato dall'Albo degli Avvocati

D E L I B E R A

di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione dell'avv. FABRIZIO BANDIERI dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio.

40. VARIE ED EVENTUALI

A. *** - REL. AVV. GOZZOLI**

omissis

Si dà atto che alle ore 17,30 i Consiglieri avv.ti Ferdinando Previdi e Francesco Seidenari hanno lasciato la seduta.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta ad ore 18,45.

Letto confermato sottoscritto.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to avv. Andrea De Rienzo

IL PRESIDENTE

F.to avv. Daniela Dondi

IL VICE PRESIDENTE

F.to avv. Giorgio Gozzoli